



Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato

D.G.P.I. DIV. X
CONSIGLIO NAZIONALE CERAMICO DEL 27/03/1996

ALLEGATO D

Disciplinare-tipo di produzione della ceramica artistica e tradizionale

Il Consiglio Nazionale Ceramico

VISTA la legge 9 luglio 1990, n. 188, recante "tutela della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica di qualità", come modificata dalla legge 6 febbraio 1996 n. 52 (legge comunitaria 1994);

VISTO, in particolare, l'articolo 1, comma 1 della predetta legge n. 188/90 che attribuisce al Consiglio nazionale ceramico il compito di approvare il disciplinare-tipo di produzione della ceramica artistica e tradizionale.

DELIBERA

Il disciplinare di produzione della ceramica artistica e tradizionale, di cui nella premessa, è approvato nel testo allegato alla presente delibera, di cui forma parte integrante.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE



Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato

D.G.P.I. - DIV. X

DISCIPLINARE TIPO DELLA PRODUZIONE DI CERAMICA ARTISTICA E TRADIZIONALE

1 - Diritto alla denominazione

1- La denominazione d'origine "Ceramica artistica e tradizionale", in base alla legge 9 luglio 1990, n. 188 come modificata dall'articolo 44 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante "Tutela della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica di qualità" è riservata ai ceramisti iscritti nell'apposito registro di cui all'articolo 3 della legge medesima.

2- Detta denominazione viene riportata nei marchi di identificazione apposti sulle opere che rispondono ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare.

2 - Materie prime e fasi produttive.

1- Le materie prime per la produzione di ceramica artistica e tradizionale, secondo le tipologie merceologiche indicate dall'articolo 2, comma 3, della legge n. 188/90 (porcellana, gres, terracotta comune, maiolica, terraglia), devono avere le proprietà chimico-fisiche necessarie per mantenere le caratteristiche peculiari delle tipologie merceologiche suddette, definite in conformità alle norme UNI.

2- Le fasi produttive e la tecnica impiegata devono assicurare che il prodotto finito mantenga intatte tutte le caratteristiche peculiari delle tipologie merceologiche di cui al precedente punto.

-2-

3 - Criteri di valutazione della produzione ceramica artistico tradizionale

1- La ceramica artistica e tradizionale deve rispondere a criteri di continuità, non aziendale o mercantile, ma storica e produttiva, tali da consentire, sia a livello qualitativo che produttivistico, il raggiungimento di risultati facilmente apprezzabili e riconoscibili.

4 - Prodotti innovativi

1- Rientrano tra le ceramiche artistiche e tradizionali anche quelle produzioni contenenti forme e decori innovativi che possono essere considerati come un naturale sviluppo ed aggiornamento dei modelli, delle forme, degli stilemi e delle tecniche tradizionali, nel rispetto della tradizione artistica.

5 - Disciplinare di zona

1- I disciplinari di cui all'articolo 8, comma 1, della legge n. 188/90 devono rispettare i criteri generali fissati nel presente disciplinare-tipo.